

LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – La Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13

L'attuazione delle Misure e degli Investimenti programmati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha evidenziato punti di forza e di debolezza della programmazione rispetto ai quali il legislatore è intervenuto più volte a raddrizzare il tiro¹.

Le principali tappe di questo percorso di ottimizzazione degli strumenti predisposti con il primo provvedimento normativa in materia di *Governance* del PNRR (D.L. 31 maggio 2021, n. 77 *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure* –convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) sono rappresentate da:

- D.L. 30 aprile 2022, n. 36 *Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza* (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79);
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune* (convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41);
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19 *Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza* (convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56).

Il D.L. n. 36/2022, ha introdotto misure finalizzate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prestando particolare attenzione alla pubblica amministrazione, all'università e alla funzione di ricerca.

¹ Non solo per aumentare l'efficienza rispetto a quegli aspetti che, nel corso del tempo, hanno evidenziato profili di criticità, ma anche per valorizzare ulteriormente e, ove possibile, trasferire in altri ambiti procedure e buone pratiche che hanno rappresentato, invece, i punti di forza del Piano.

Con il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*² (c.d. *Decreto PNRR 3*), invece, il legislatore ha introdotto misure semplificatorie che hanno in parte riformulato la *governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*. Con questa normativa sono stati introdotti cambiamenti significativi nel meccanismo di gestione del Piano, senza, però, intervenire sui contenuti del Piano in sé.

Infatti, il D.L. n. 13/2023 ha apportato modifiche significative al D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 – il quale rappresentava (e rappresenta tutt'ora nel testo novellato) l'architettura del funzionamento degli interventi programmati dal PNRR – grazie alla previsione di una molteplicità di interventi.

Il successivo D.L. n. 19/2024, che ha dato attuazione nell'ordinamento interno alla revisione del PNRR, così come approvata dal Consiglio ECOFIN con la decisione dell'8 dicembre 2023, è, quindi, intervenuto sia ad adeguare i contenuti del Piano, sia a modellare gli strumenti di *Governance* in funzione della ridefinizione dei compiti messa operata³.

Una tra le principali novità introdotte dal D.L. n. 13/2023, rispetto all'organizzazione degli organi incaricati della *Governance* del Piano e della distribuzione delle competenze tra di essi è rappresentata dall'istituzione dell'ufficio denominato *Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri*⁴.

La norma istitutiva di tale Ufficio (art. 2, D.L. n. 13/2023) è stata oggetto di novella ad opera dell'art. 4 del D.L. n. 19/2024 che ne ha ridefinito alcuni aspetti funzionali ed

² Convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

³ La dotazione finanziaria complessiva del Piano è stata elevata a 194,42 miliardi di euro, in luogo dei precedenti 191,49 miliardi di euro, con un incremento di circa 2,9 miliardi di euro sostanzialmente riconducibile ai due ambiti seguenti:

- contributi aggiuntivi a fondo perduto assegnati all'Italia per l'iniziativa RepowerEU (che è diventato parte integrante del PNRR) ;
- adeguamento della dotazione finanziaria del PNRR alla rivalutazione del PIL (140 milioni circa).

L'intervento di revisione ha, inoltre, preso in considerazione la rimodulazione di diversi interventi già finanziati dal PNRR che, in sede di attuazione o rendicontazione, hanno manifestato rilevanti criticità ai fini del rispetto delle condizionalità imposte dal Piano. Proprio a seguito di tali criticità la rimodulazione ha operato nel senso di un adeguamento ai obiettivi intermedi (*milestone*) e finali (*target*), scadenze e risorse finanziarie assegnate (incluso il defianziamento integrale).

⁴ L'altra innovazione significativa in quest'ambito è rappresentata dalla costituzione dell'*Ispettorato generale per il PNRR* presso il ministero dell'Economia e delle Finanze.

organizzativi in ragione dell'adeguamento ai nuovi obiettivi stabiliti con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

Nello scenario istituzionale attuale la *Struttura di missione PNRR* assume il ruolo di principale strumento di “*funzionamento*” ed attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che coadiuva l'autorità politica delegata per funzioni di indirizzo e compiti di coordinamento dell'azione di governo sull'attuazione generale del PNRR. La struttura, infatti, oltre ad essere dotata di compiti e funzioni proprie, assorbe completamente i compiti precedentemente attribuiti alla *segreteria tecnica* e, in parte, quelli dell'*Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione*. Essa, inoltre, assume anche il ruolo di soggetto incaricato della funzione di *punto di contatto nazionale con la Commissione europea per il PNRR* (compito precedentemente svolto dal *Servizio Centrale per il PNRR* presso il ministero dell'Economia e delle Finanze).

Entrando nello specifico della nuova disciplina, l'art. 2 del D.L. n. 13/2023, come novellato dall'art. 4, D.L. n. 19/2024, precisa, preliminarmente, che la *Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri*, alla quale è preposto un coordinatore, è articolata in cinque direzioni generali.

La *Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri* è istituita fino al 31 dicembre 2026 e, ai sensi del primo comma del citato art. 2, provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano;
- b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e s.m.i. in materia di *Monitoraggio e rendicontazione del PNRR*;
- c) in collaborazione con l'*Ispettorato generale per il PNRR*, di cui all'art. 6 del D.L. n. 77 del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto

agli obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;

- d) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) 2021/2415;
- e) assicura, in collaborazione con l'*Ispettorato generale per il PNRR* di cui all'art. 6 del D.L. n. 77 del 2021, lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Secondo quanto disposto dal secondo comma del citato art. 2, e fermo quanto sin qui illustrato, alla *Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri* sono, altresì, trasferiti i compiti e le funzioni attribuiti alla *Segreteria tecnica* (di cui all'art. 4 del D.L. n. 77 del 2021, come modificato dallo stesso D.L. n. 13/2023), nonché quelli che l'art. 5, comma 3, lettera a), del citato D.L. n. 77/2021 attribuiva all'*Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione*⁶.

A tal proposito appare, quindi, utile una breve ricognizione sulle disposizioni in materia di *Segreteria tecnica*. Secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 4, lett. g), del D.L. n. 77/2021, per *Segreteria tecnica* si intende la struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attività della *Cabina di regia*⁷.

L'art. 4, comma 1, del D.L. n. 77/2021, affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303⁸, la

⁵ A tal proposito si ricorda che l'attivazione di tale procedura ha portato alla revisione del PNRR approvata con la decisione ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

⁶ A tal fine la stessa norma autorizza la spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

⁷ La norma citata, nella sua stesura originaria, conteneva un esplicito richiamo al *Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale*. Quest'ultimo era un organo a cui l'art. 3 del D.L. n. 77/2021 attribuiva funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. L'art. 1, comma 4, lett. c), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto la soppressione del Tavolo permanente e il trasferimento permanente e lo svolgimento in via diretta delle funzioni già a questo attribuite alla Cabina di regia. Conseguentemente, l'art. 1, comma 4, lettera a) ha disposto la modifica dell'art. 1, comma 4, lettera g) del D.L. 77/2021, adeguandolo al mutato scenario istituzionale.

⁸ Nello specifico la norma citata prevede che *per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti [...]*.

costituzione della *Segreteria tecnica*. La stessa norma precisa che la sua durata è temporanea ed è superiore a quella del Governo che l'ha istituita in quanto si protrae fino al completamento del PNRR⁹.

Rispetto alle funzioni (trasferite dall'art. 2, comma 2, del D.L. n. 13/2023), ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 77/2021, la Segreteria tecnica:

- a) supporta la Cabina di regia nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi¹⁰;
- b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività di gestione, nonché del monitoraggio, rendicontazione e controllo, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia (punto introdotto dall'art. 1, comma 4, lett. d), n. 2.3, del D.L. n. 13/2023);
- c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia, laddove non risolvibili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi del punto precedente¹¹;
- d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati e a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;

⁹ L'analisi delle previsioni normative sulla durata della *Segreteria tecnica* sembra porre in evidenza una smagliatura nel coordinamento del tessuto normativo. In particolare, l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 77/2021, nell'affidare la costituzione della *Segreteria tecnica* ad un D.P.C.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, sembra implicitamente accettare l'intero dispositivo della norma citata e, quindi, anche il principio secondo cui l'istituenda struttura di missione debba avere una *durata temporanea comunque non superiore a quella del Governo* che l'ha istituita, ma lo stesso art. 4, comma 1, citato, prevede, invece, esplicitamente che la segreteria tecnica abbia *durata superiore a quella del Governo che la istituisce*. L'apparente contraddittorietà può, però, essere agevolmente risolta grazie al *criterio cronologico* per la risoluzione delle antinomie secondo cui *lex posterior derogat priori*.

¹⁰ Così modificato dall'art. 1, comma 4, lett. d), n. 2.2, del D.L. n. 13/2023.

¹¹ La parte finale del punto c) è stata introdotta dall'art. 1, comma 4, lett. d), n. 2.4 del D.L. n. 13/2023.

- e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi;
- f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al *superamento del dissenso*.

La Segreteria tecnica del PNRR è stata inizialmente istituita con il D.P.C.M. 28 giugno 2021 il quale, nei primi due articoli, ribadiva compiti e durata della Struttura, così come disciplinati dell'art. 4 del D.L. n. 77/2021. L'art. 3 del citato D.P.C.M. estendeva anche alla Segreteria tecnica la possibilità di avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR ad amministrazioni centrali, regioni, province autonome e enti locali, da parte di società a prevalente partecipazione pubblica rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77). L'art. 7 del D.P.C.M. 26 aprile 2023 ha assorbito la disciplina di questa materia e, conseguentemente, ha sancito la cessazione degli effetti del D.P.C.M. 28 giugno 2021.

Come anticipato, il comma 2 dell'art. 2 del D.L. 13/2023, trasferisce alla *Struttura di missione PNRR*, anche la funzione originariamente attribuita all'*Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione*, dall'art.5 comma 3 lett. a) del D.L. n. 77/2021.

Pertanto, la *Struttura di missione PNRR* ha, altresì, il compito di individuare, in luogo dell'*Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione* e sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi.

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 2, D.L. n. 13/2023¹² trasferisce, altresì, alla *Struttura di missione PNRR* le funzioni e le risorse umane attribuiti all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L. n. 77/2021¹³ presso

¹² Introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. n. 19/2024.

¹³ Ai sensi del citato art. 8, comma 1, del D.L. n. 77/2021 *ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento*

il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle attività di gestione dei progetti assegnati. Detta unità di missione viene contestualmente soppressa.

La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a tale unità di missione e la cessazione delle relative funzioni si verificano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19 del c.d. *Testo unico del pubblico impiego* di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il terzo comma dell'art. 2, D.L. n. 13/2023, dispone che per lo svolgimento delle attività sopra elencate, alla *Struttura di missione PNRR* è assicurato l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico "ReGiS", di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Ai fini della verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di missione PNRR può procedere all'effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti attuatori (D.L. n. 13/2023, comma 3, ult. per.).

La *Struttura di missione PNRR*, ai sensi del successivo comma 4 dell'articolo in esame, è composta da un contingente di:

- 12 unità dirigenziali di livello non generale;
- 65 unità di personale non dirigenziale, individuato anche tra il personale di altre PA, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche¹⁴.

del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

¹⁴ La norma fissa il limite massimo di spesa complessivo in:

- euro 5.051.076 per l'anno 2023
- euro 7.620.756 per l'anno 2024;
- euro 7.932.649 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Rispetto alle posizioni dirigenziali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 15, terzo periodo, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80. Pertanto, le amministrazioni pubbliche impegnate nell'attuazione del PNRR possono derogare (fino a raddoppiarle) alle percentuali di cui all'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001¹⁵, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano.

Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore a tre anni e fatta salva la possibilità di rinnovo degli stessi, nonché i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla Struttura di missione cesseranno in data 31 dicembre 2026.

Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione (nominato, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico).

Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 303/1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

Alla *Struttura di missione PNRR* è assegnato, altresì, un contingente di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, ultima parte del D.Lgs. n. 303/1999¹⁶.

¹⁵ Il Citato art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato.

¹⁶ La norma citata, tra le altre cose, autorizza la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad avvalersi di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente. Spetta a tali esperti un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Per le spese di funzionamento e per le spese di missione del personale della *Struttura di missione* l'art. 4, comma 2, ult. periodo, è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024 e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il quinto comma dell'art. 2, D.L. 13/2023, per le esigenze della *Struttura di missione PNRR*, autorizza, altresì, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023 e nei limiti del contingente di personale testé descritti, la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti, per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR (di cui all'art. 7 del D.L. n. 80/2021)¹⁷.

Il successivo sesto comma affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sessanta giorni, la definizione:

- dell'organizzazione della *Struttura di missione PNRR*;
- delle modalità di formazione del contingente e di chiamata del personale;
- delle specifiche professionalità richieste.

Infine, l'ultimo periodo del citato comma 6, chiarisce che la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale, compresi quelli dei coordinatori, e non generale, relativi alla *Segreteria tecnica* di cui all'art. 4 del D.L. n. 77/2021, si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della *Struttura di missione PNRR*.

¹⁷ Il personale assunto secondo tali modalità viene inquadrato nel livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il D.P.C.M. 26 aprile 2023

La delega regolamentare contenuta nella prima parte del comma 6, dell'art. 2, D.L. n. 13/2023 è stata attuata con il D.P.C.M. 26 aprile 2023, il quale istituisce la *Struttura di missione PNRR*, determinandone compiti, funzioni, organigramma, durata e fonti di finanziamento.

In particolare, l'art. 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2023 istituisce la *Struttura di missione PNRR* presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, precisando che essa è *alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*. La norma ribadisce, inoltre, il principio di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 13/2023, che fissa la durata della Struttura al 31 dicembre 2026.

L'art. 2 del D.P.C.M. 26 aprile 2023, opera una più puntuale definizione dei compiti individuati dalla legge, chiarendo che *la Struttura di missione PNRR* provvede allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- b) assicura il coordinamento strategico con le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR;
- c) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'art. 6 del D.L. n. 77/2021;
- d) acquisisce dall'*Ispettorato generale* per il PNRR le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati ed a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;
- e) verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie, in collaborazione con l'*Ispettorato generale per il PNRR* di cui all'art. 6 del citato D.L. n. 77/2021, anche sulla base dei dati e delle

valutazioni elaborati dall'*Unità di missione NG-EU* di cui all'art. 1, comma 1050, della L. 30 dicembre 2020, n. 178¹⁸;

- f) supporta la Cabina di regia di cui all'art. 2 del D.L. n. 77/2021, nell'esercizio delle sue funzioni, anche attraverso il coordinamento di riunioni tecniche preliminari alle sedute del predetto organismo, con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 30 marzo 2001, n. 165), nonché del partenariato economico, sociale e territoriale;
- g) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi;
- h) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) 2021/241;
- i) elabora e trasmette alla predetta Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 12 del D.L. n. 77/2021;
- l) segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 12 del D.L. n. 77/2021, ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta;
- m) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'art. 13 e all'art. 44 del D.L. n. 77/2021;

¹⁸ L'art. 1, comma 1050, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 istituisce presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con decorrenza dal 1° gennaio 2021, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma *Next Generation EU*. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca. L'unità di missione, oltre che di personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non più di 10 unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 30 marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

- n) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività previste dall'art. 8 del D.L. n. 77/2021, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;
- o) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia, laddove non risolvibili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi della lettera n);
- p) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR.

Ai fini di garantire il corretto svolgimento delle attività e dei compiti attribuiti, la *Struttura di missione PNRR* accede a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico "ReGiS", di cui all'art. 1, comma 1043, della L. 30 dicembre 2020 n. 178¹⁹. Alla *Struttura di missione PNRR* è preposto, ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.C.M., un *Coordinatore* nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con incarico di livello dirigenziale generale, in possesso della specifica ed elevata qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico, scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e gli avvocati dello Stato, in posizione di fuori ruolo, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia o tra gli estranei alla pubblica amministrazione. Al Coordinatore spetta l'indirizzo e il coordinamento delle attività e delle funzioni della Struttura.

Alle dirette dipendenze del Coordinatore è assegnato uno specifico *Servizio* coordinato da un dirigente di livello dirigenziale non generale, scelto tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.

L'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 26 aprile 2023, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, D.L. n. 13/2023, prevede che la *Struttura di missione PNRR* è articolata in quattro Uffici di livello dirigenziale generale i cui coordinatori sono scelti tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.

¹⁹ Previsione che ribadisce il principio già enunciato dall'art. 2, comma 3, del D.L. n. 13/2023.

Ciascun Ufficio è a sua volta, articolato in 2 Servizi di livello dirigenziale non generale, i cui coordinatori sono scelti tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.

Come disposto dall'art.3 del DPCM del 26 aprile 2023, gli Uffici di livello dirigenziale generale sono articolati nella modalità che segue:

- a) *Ufficio I* - svolge i compiti e le funzioni di cui all'art. 2 dello stesso D.P.C.M. 26 aprile 2023 (in cui sono definiti i compiti della Struttura), ai fini della tempestiva attuazione degli obiettivi della prima Missione del PNRR - *Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo* e della quarta Missione del PNRR - *Istruzione e ricerca*;
- b) *Ufficio II* - svolge i compiti e le funzioni di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 26 aprile 2023, ai fini della tempestiva attuazione degli obiettivi della seconda Missione del PNRR - *Rivoluzione verde e transizione ecologica* e della terza Missione del PNRR - *Infrastrutture per una mobilità sostenibile*;
- c) *Ufficio III* - svolge i compiti e le funzioni di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 26 aprile 2023, ai fini della tempestiva attuazione degli obiettivi della 5° Missione del PNRR - *Inclusione e coesione*, anche in raccordo con il competente Dipartimento per le politiche di coesione - Presidenza del Consiglio dei ministri, e della 6a Missione del PNRR - *Salute*;
- d) *Ufficio IV* - svolge, in particolare, le seguenti funzioni di supporto alla *Cabina di regia* di cui all'art. 2 del D.L. n. 77/2021:
 - provvede, con il supporto degli altri Uffici che compongono la Struttura, all'elaborazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR da sottoporre alla Cabina di regia;
 - cura le attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR;
 - esercita, con il supporto degli altri Uffici che compongono la Struttura, i compiti relativi al diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 - cura la partecipazione del partenariato economico, sociale e territoriale alla Cabina di regia;

- provvede alle segnalazioni al Presidente del Consiglio dei ministri dei casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 12 del D.L. n. 77/2021, ove ne ricorrano le condizioni.

Oltre al Coordinatore, alla Struttura è assegnato un contingente di personale così composto:

- 50 unità di personale non dirigenziale, appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei ministeri o delle altri soggetti della sfera pubblica²⁰, ovvero da personale non appartenente la pubblica amministrazione²¹. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 13 del 2023, tale contingente può essere composto altresì da personale assunto mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del concorso pubblico per il reclutamento del personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti, per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR ,di cui all'art.7 del D.L. n. 80 del 2021²²;
- non più di 20 unità di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 30 luglio 1999, n. 303, dotati di adeguata professionalità²³.

Gli incarichi dirigenziali in seno alla *Struttura di missione PNRR* sono di durata non superiore a tre anni. Detti incarichi dirigenziali, nonché i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla Struttura cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.

²⁰ In particolare, possono far parte del contingente di 50 unità di personale non dirigenziale dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, ordini, organi, enti o istituzioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti (con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni Scolastiche). Tale contingente può essere composto anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni.

²¹ L'inserimento di personale non appartenente la pubblica amministrazione avviene ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 303/1999. A tale personale è attribuita, con contratto a tempo determinato (per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026), la posizione economica equiparata al personale appartenente ad una categoria non superiore alla categoria A-F1, del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

²² Anche in tal caso l'inserimento nel contingente di 50 unità di personale non dirigenziale avviene con contratto a tempo determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, ed inquadrato nella categoria A-F1 del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

²³ Tale prescrizione attua e integra quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del D.L. n. 13/2023, individuando il tetto massimo di esperti che è possibile contrattualizzare.

Gli oneri derivanti dall'attuazione di queste disposizioni gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 5 D.P.C.M. 26 aprile 2023). Il sesto articolo il D.P.C.M. 26 aprile 2023 dispone la soppressione del *Comitato di coordinamento per la comunicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza* (istituito con il D.P.C.M. 26 novembre 2021) e la sua successiva ricostituzione, con apposito provvedimento, alla luce di quanto disposto dallo stesso D.P.C.M. 26 aprile 2023.

L'art. 7 del D.P.C.M. 26 aprile 2023 dispone la cessazione degli effetti del D.P.C.M. 28 giugno 2021, che istituiva la Struttura di missione denominata *Segreteria tecnica del PNRR*, i cui incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compreso quello del Coordinatore, nonché gli incarichi di livello dirigenziale non generale, decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della "Struttura di missione PNRR".

Un successivo provvedimento rideterminerà i compiti attribuiti alla struttura di missione *Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione*, di cui al D.P.C.M. 28 giugno 2021, e s.m.i.

Nei casi di *assoluta urgenza*, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali) adotta i provvedimenti necessari e li comunica immediatamente alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti sostitutivi devono essere, in ogni caso, **proporzionati** alle finalità perseguite.

Riferimenti normativi	Art. 12, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131
Tag	Inerzia, poteri sostitutivi
Voci di glossario	Poteri sostitutivi